

(si tratta di associati ai quali viene conferito incarico ad hoc) e di personale amministrativo di segreteria (anche in questo caso si tratta di associati con i quali viene sottoscritto apposito contratto di collaborazione amministrativo-gestionale). Non si tratta nella forma (e anche nella sostanza) di rapporti di lavoro subordinato o autonomo-professionale e pertanto si chiede di conoscere se per tale fattispecie sussistono in capo alla Asd gli obblighi di cui al dlgs 81/2008 in materia di sicurezza dei lavoratori.

G.T.

Risponde Maurizio Mottola

Le Asd, che si avvalgono della collaborazione di istruttori sportivi e di personale amministrativo di segreteria, quantunque nei confronti di costoro non siano configurabili rapporti di lavoro dipendente o assimilabile o rapporti di lavoro autonomo professionale, sono obbligate a osservare le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, contenute nel dlgs 81/2008.

Nel disposto normativo viene infatti definito lavoratore «colui che svolge una attività lavorativa, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza o meno di una retribuzione, nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato o pubblico», ovvero «colui che è responsabile delle prestazioni lavorative».

Appare pertanto inequivocabile che tale norma si applichi anche nei confronti degli enti non commerciali di tipo associativo (che in questo caso rappresentano il «datore di lavoro» nel senso ampio di soggetto privato responsabile delle prestazioni lavorative) pur se solo in presenza di soggetti nei confronti dei quali sono instaurati dei rapporti di collaborazione non di lavoro subordinato o autonomo-professionale (tali soggetti rappresentano i «lavoratori», nel senso ampio di chi svolge qualunque attività lavorativa indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla remunerazione).

Di conseguenza le Asd devono provvedere a predisporre il Documento di valutazione dei rischi (Dvr) rispetto a salute e sicurezza, nominare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), colui che è preposto e qualificato a rappresentare i lavoratori per tutti gli aspetti in materia, e a darne comunicazione all'Inail, entro i tempi e secondo le modalità previste.

22

Trattamento degli istruttori

Con riferimento ai compensi erogati da una Asd, fiscalmente assoggettabili al disposto dell'art. 67, comma 1, lettera m, dpr 917/1986, sussistono obblighi di tipo previdenziale e assicurativo?

F.C.

Risponde Maurizio Mottola

Oggetto del quesito sono le collaborazioni, ovvero rapporti lavorativi instaurati tra una Asd e gli «sportivi puri» (atleti, allenatori, preparatori atletici, istruttori, ecc.) o i «collaboratori amministrativo-gestionali» (personale addetto alla segreteria e alla reception, dirigenti sportivi, accompagnatori, personale addetto alla manutenzione degli impianti, ecc.), non configurabili come rapporti di lavoro subordinato o autonomo, assoggettabili al trattamento tributario di cui al combinato disposto degli artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2,

dpr 917/1986 («redditi diversi»).

Per quanto riguarda il trattamento previdenziale e assicurativo di tali rapporti, l'Inps e l'Inail (circolari Inps n. 32 del 7/2/2001 e n. 42 del 26/2/2003, nota Inail del 2/5/2001), hanno chiarito che la qualificazione fiscale dei compensi in oggetto fra i redditi diversi comporta che gli stessi non siano riconducibili alle fattispecie lavorative per le quali è previsto un obbligo di copertura previdenziale e assicurativa.

In altri termini, in seguito a tali pronunciamenti, i compensi in questione sono esenti da ogni onere e obbligo di natura previdenziale e assicurativa.

Analogamente, con riferimento all'Enpals, come stabilito dalle circolari pubblicate dallo stesso ente e come ribadito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali (Interpello 22/2010 del 9/6/2010), la qualificazione dei compensi in oggetto come redditi diversi comporta che per gli stessi non sussiste obbligo di contribuzione previdenziale.

Con esclusivo riferimento alle collaborazioni amministrativo-gestionali sussiste l'obbligo in capo all'Asd della comunicazione, ai centri per l'impiego, della instaurazione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità ed entro i tempi previsti (ai sensi dei commi 1180 ss. dell'art. 1, legge 296/2006 legge finanziaria 2007).

Sempre con riferimento a tali collaborazioni sussiste anche l'obbligo di iscrizione nel libro unico del Lavoro (cedolino paga e calendario delle presenze del lavoratore) istituito con effetto a decorrere dall'1/1/2009, in seguito alla entrata in vigore del dl 112/2008 e del successivo dm del 9/7/2008.

22

Istruttori sportivi

Cosa accade nel momento in cui una Asd conferisce incarico per la promozione sportiva dilettantistica, in qualità di istruttore, ad un soggetto che risulti essere lavoratore dipendente nel settore pubblico?

R.P.

Risponde Maurizio Mottola

Si consiglia di prestare particolare attenzione al caso in cui gli sportivi che collaborano con una Asd siano dipendenti pubblici.

Costoro possono prestare la propria attività solo a titolo gratuito, fuori dall'orario di lavoro e previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza (art. 90, legge 289/2002).

Per quanto attiene alla remunerazione della prestazione effettuata, ai dipendenti pubblici possono essere riconosciute solo somme a titolo di indennità e rimborsi spese di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), dpr 917/1986 e non compensi di altro tipo.

22

Remunerazione dei soci

In qualità di membro del consiglio direttivo di una Asd chiedo di conoscere cosa potrebbe impedire la riscossione di compensi per l'incarico direttivo ricoperto.

G.M.

Risponde Maurizio Mottola

Agli amministratori di una Asd è rivolto l'unico ed

esplicito divieto di ricoprire medesime cariche in altra Asd nell'ambito della medesima disciplina (art. 90, legge 289/2002). Nulla osta pertanto agli stessi di percepire compensi per gli incarichi ad essi attribuiti come amministratori.

Occorre però tenere presente le previsioni statutarie in merito all'assenza dello scopo di lucro e al divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi, riserve o fondi e capitale.

Qualora la remunerazione degli amministratori dovesse essere palesemente incoerente (rispetto alla retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche) sarebbero configurabili gravi e perseguibili inosservanze dei dettati statuari, oltre che, nei casi più gravi, indizi di elusione fiscale (vengono sottratti a tassazione redditi nella sostanza imponibili).

22

Iscrizione registro Coni

Nel corso del 2010 una Asd è stata oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha constatato l'affiliazione dell'Asd a un ente di promozione sportiva, ma l'assenza di riconoscimento sportivo in virtù della mancata iscrizione presso il registro delle società e delle associazioni sportive tenute dal Coni.

Di conseguenza è stato disconosciuto lo status di Asd e la stessa ha perso la possibilità di godere delle agevolazioni fiscali ad esso collegate, con effetto retroattivo.

Si chiede come è possibile sanare tale situazione che comporta gravissime ripercussioni finanziarie e minaccia la continuazione delle attività istituzionali della Asd.

R.R.

Risponde Maurizio Mottola

La situazione descritta è purtroppo molto diffusa nel panorama nazionale tanto da aver indotto il Coni ad intervenire recentemente con la delibera n. 52/29 del 19/5/2011.

Tale delibera ha «sanato» la situazione di molti sodalizi sportivi in possesso di affiliazione ad un ente di promozione sportiva - Eps (oppure ad una federazione sportiva nazionale - Fsn o ad una disciplina sportiva associata - Dsa) ma non iscritti presso il registro tenuto dal Coni.

La delibera dispone infatti che l'affiliazione ottenuta entro il 31/12/2010 da una associazione o società sportiva costituisce «riconoscimento sportivo» a tutti gli effetti, indipendentemente dalla mancata iscrizione della stessa presso il registro Coni delle società ed associazioni sportive.

A partire dall'1/1/2011 l'affiliazione costituisce invece «riconoscimento sportivo provvisorio» che non acquista efficacia se non è perfezionato attraverso l'iscrizione presso il registro Coni.

Il direttore dell'Agenzia delle entrate ha preso ufficialmente atto di ciò, nel mese di luglio 2011, e ha stabilito, tra l'altro, che:

- gli atti di accertamento fondati sulla mancata iscrizione presso il registro Coni ed emessi nei confronti di sodalizi sportivi affiliati entro il 31/12/2010 a Eps, Fsn, Dsa potranno essere riesaminati e successivamente annullati in «autotutela» direttamente presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle entrate.

22

Variazione dati modello Eas

Una Asd, costituita nel mese di febbraio del 2011, ha correttamente compilato e trasmesso attraverso le modalità ed entro i tempi il modello Eas nella versione semplificata, in quanto riconosciuta dal Coni.

Nel corso del mese di settembre del 2011 l'Asd ha spostato la propria sede presso altro indirizzo.

Si chiede di conoscere se occorre comunicare tale variazione di dati attraverso l'invio di un nuovo modello Eas.

D.P.

Risponde Maurizio Mottola

Come disposto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 125/E del 6/12/2010, la variazione dei dati relativi all'ente (o al rappresentante legale dell'ente), come la variazione dell'indirizzo della sede sociale, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate attraverso la compilazione e la presentazione (direttamente, anche tramite delegato, oppure mediante raccomandata o attraverso il servizio telematico), entro 30 gg dalla data della variazione, del modello AA5/6 (se l'Asd non è titolare di partita Iva) o del modello AA7/10 (in caso contrario).

Non è pertanto obbligatoria la presentazione di un nuovo modello Eas, in base al principio di evitare inutili duplicazioni di dati e notizie già in possesso della amministrazione finanziaria nel rispetto delle disposizioni previste in materia di statuto del contribuente.

22

Alimenti e bevande

Una Asd, affiliata a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, intende avviare la gestione di un bar interno e quindi somministrare alimenti e bevande (anche alcoliche) nei confronti dei propri associati. Esistono a tal proposito specifiche semplificazioni di carattere amministrativo?

W.G.

Risponde Maurizio Mottola

Per le Asd (di cui all'articolo 148, comma 3) del dpr 917/1986), aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute dal ministero dell'interno, che intendono avviare l'attività di somministrazione di bevande (anche alcoliche) ed alimenti, all'interno della sede sociale (ovvero la sede dove sono svolte le attività istituzionali) e nei confronti dei propri associati, è prevista la presentazione (anche su supporto informatico ove possibile) di una semplice denuncia di inizio attività al comune territorialmente competente (ai sensi del dpr 235/2001, in attuazione della legge 50/1999 e in vigore dal 5/7/2001, e dell'articolo 19 della legge 241/1990).

Il contenuto della denuncia di inizio attività che il legale rappresentante della Asd deve dichiarare è il seguente:

- ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'Asd aderisce;
- tipo di attività di somministrazione;
- ubicazione e superficie dei locali adibiti a somministrazione;
- rispetto delle condizioni di cui all'articolo 148, comma 3), comma 5) e comma 8) dpr 917/1986;